

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4935 del 26/09/2023
Oggetto	DPR n.59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - IRETI SPA - AGGLOMERATO CA' DI GUERRA 1 (ARE 0844) - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5095 del 25/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 1876/2020

DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'agglomerato Cà di Guerra 1 (codice agglomerato ARE 0844) – comune di Castelnovo né Monti per la rete mista (unitaria), richiesta da **IRETI S.P.A.**

## IL DIRIGENTE

Viste:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale";
- LR n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- DGR n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- DGR n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- DGR n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- DGR n. 569/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- DGR n. 2153/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- DGR n. 2338 del 21 dicembre 2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Visti altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA.

Tenuto conto che la DGR n. 1795/2016 e la DGR n. 569/2019 all'Allegato 2, specificano che per gli impianti di pubblica utilità la domanda di AUA deve essere presentata ad ARPAE, la quale provvede anche al rilascio dell'atto;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **IRETI S.P.A.** avente sede legale a Genova (GE) - Via Piacenza n. 54, relativa all'agglomerato di **Cà di Guerra 1 (codice agglomerato ARE 0844) – comune di Castelnovo né Monti** per la rete mista (unitaria), acquisita agli atti con protocollo n. PG/1761 del 08/01/2020;

Viste le integrazioni, a seguito di note della scrivente Arpae recanti protocollo n. PG/24943 del 17/02/2020, protocollo n. 45233 del 18/03/2022, n. 183772 del 09/11/2022, trasmesse dalla Ditta ed acquisite da ARPAE ai protocolli n. 89179 del 27/05/2022, n. 120160 del 20/07/2022 e n. 122721 del 25/07/2022 di completamento, in cui la Ditta, in applicazione della D.G.R. n. 2153/2021, fornisce Relazione tecnica recante una proposta progettuale per l'impostazione delle relazioni di compatibilità idraulica, anche relativamente alla descrizione del metodo di calcolo utilizzato per il calcolo delle portate massime scaricate dagli scarichi relativi ai tronchi fognari, e la tabella con sviluppato il metodo di calcolo, per la cui applicazione la Ditta aveva indicato la necessità di ulteriori verifiche su alcuni tronchi fognari; nella medesima nota del luglio 2022 (rif n. 122721 del 25/07/2022) si comunica inoltre che è in fase di definizione una metodologia standard con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC); vista inoltre la successiva nota della ditta acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/112214 del 27/06/2023 ove si forniscono ulteriori specificazioni, fra l'altro, relativamente a dati e calcoli idraulici;

Preso atto che la domanda è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamato che l'agglomerato di "**Cà di Guerra 1**" risulta inserito nell'Allegato 1 "Elenco degli agglomerati esistenti" in Tabella 9 "Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE" con codice ARE **0844** della DGR n. 569 del 15 aprile 2019, successivamente aggiornata con DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021 riportante alla Tabella 9 gli adeguamenti previsti;

Tenuto conto che la DGR n. 201/2016, al punto 7) del deliberato, stabilisce che "*in attesa che ATERSIR ed i*

*Comuni... predispongano ed attuino il Programma degli Interventi, tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto...", dando altresì disposizioni a tal fine;*

Tenuto conto inoltre che nella DGR n. 201/2016 viene inoltre indicato che "...omissis... *Nell'ambito del Programma degli Interventi sarà definito un ordine di priorità ...omissis... Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR n. 1053/2003) - "Livello priorità 3"... Una volta adeguato il Piano d'Ambito e le pianificazioni comunali sulla base del Programma degli Interventi, gli Enti competenti dovranno attivarsi affinché vengano realizzati gli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati. A tal fine, la redazione dei Progetti Definitivi degli interventi contenuti nel Programma dovrà procedere secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata: ...omissis... 3. entro il 31 dicembre 2024 tutti i progetti relativi agli interventi con "Livello di priorità 2B e 3". In ordine alla realizzazione degli interventi, si procederà sempre secondo i criteri di priorità indicati al precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata ...omissis... 3. entro il 31 dicembre 2030 tutti gli interventi relativi al "Livello di priorità 2B e 3"...*

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo, anche coerentemente alla DGR n. 569/2019 e DGR n. 2153/2021, sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il parere favorevole e contestuale NULLA OSTA, con raccomandazioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) recante protocollo n. 0022152 del 17/04/2023, acquisito agli atti di Arpae con protocollo. n. PG/67217 del 18/04/2023, nel quale viene anche esplicitato che "il manufatto di scarico NON SI TROVA su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso";
- la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti con nota n. PG/16262 del 31/01/2020;

Ritenuto opportuno, per gli agglomerati privi di impianto di trattamento adeguato finale, nelle more che venga effettuato l'adeguamento stesso, prevedere prescrizioni tecnico-gestionali ai fini della tutela ambientale, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201/2016;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Autorizzazione Complesse, Rifiuti ed Effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Dato atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno

potenziale;

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

- 1) di assumere e rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 59/2013 alla ditta “**IRETI S.P.A.**”, nella persona del gestore pro-tempore, e in qualità di gestore pubblico del servizio di fognatura, dell’agglomerato di **Cà di Guerra 1 (codice agglomerato ARE 0844)** in comune di **Castelnovo né Monti**, provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore interessato	ambientale	Titolo Ambientale
Acqua		Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane da rete mista (unitaria), avente recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  
 Allegato 1 – Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- 3) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente (ARPAE) almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 4) di dare atto che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, concessione per lo scarico in canali di Bonifica, Concessione per occupazione suolo demaniale ecc...;
- 5) di precisare che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;
- 6) di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente settoriale in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

- 7) di trasmettere la presente determina alla Società IRETI S.P.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile (ARSTPC), al Comune di Castelnovo né Monti, ad ATERSIR e all'Azienda U.S.L.;
- 8) di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Reggio Emilia esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) di fare salvo:
- quanto previsto e raccomandato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) con parere prot. n. 0022152 del 17/04/2023, trasmesso anche alla società IRETI S.P.A.;
  - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
  - le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
  - specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
  - che l'autorità competente possa imporre il rinnovo dell'Autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del DPR n. 59/2013;
- 10) di rendere noto che:
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2022-2024 (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza") di Arpae Emilia-Romagna approvato con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 2022;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

*Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01161782901746*

## **Allegato 1 - Scarico dei reflui urbani in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06**

Nella domanda ed allegata documentazione sono riportate le informazioni di seguito esposte.

Lo scarico in oggetto (denominato S1) proviene dall'agglomerato di Cà di Guerra 1 con carico nominale pari a 1 AE. Il codice agglomerato è ARE 0844 come da tabella 9 della DGR n. 569 del 15 aprile 2019 successivamente aggiornata con DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021.

La rete fognaria è di tipo unitario (rete mista), raccoglie i reflui e li recapita nel corpo idrico superficiale Rio Budriolo, affluente del Torrente Dorgola appartenente al bacino idrografico del fiume Secchia.

Lo scarico è costituito esclusivamente da acque reflue domestiche, al sistema di raccolta non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali. Non sono presenti scolmatori di piena, né impianti di trattamento delle acque di prima pioggia.

### **Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione**

Denominazione agglomerato:	Cà di Guerra 1
Ubicazione scarico:	Comune di Castelnovo né Monti
Corpo idrico recettore:	Rio Budriolo, affluente del Torrente Dorgola
Bacino idrografico:	Fiume Secchia

Non è presente impianto di trattamento finale della pubblica fognatura delle acque reflue urbane.

Sono serviti 1 AE.

La planimetria dell'agglomerato è stata acquisita agli atti di Arpae con PG/1876 del 08/01/2020.

### **Prescrizioni**

1. Il gestore dovrà adeguare il sistema fognario provvedendo a realizzare l'impianto di trattamento entro il termine stabilito dalla DGR n. 201/2016 ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali. Il Gestore dovrà tempestivamente comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia e Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Reggio Emilia ogni aggiornamento in merito alla progettazione e alla realizzazione del progetto sopra richiamato.
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria, diversi dagli scarichi domestici, si applicano le vigenti disposizioni regionali, in particolare quanto previsto al punto 7 del deliberato della DGR n. 201/2016 e al punto 5 del Capitolo 4 dell'Allegato 1 "*Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*" della medesima Delibera.
3. Non devono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento,

eccetto il caso che essi siano preventivamente dotati di trattamento secondario e nel rispetto della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06, colonna "scarico in acque superficiali".

4. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.
5. Deve essere tenuto un apposito Registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo della rete fognaria, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti.
6. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA).
7. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
8. In caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Reggio Emilia, al Comune di Castelnovo né Monti e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
9. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.
10. Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali.

*Si ricorda che:*

- *l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;*
- *lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**